

Unione montana Alpi Graie - Viu' (Torino)

Decreto del Presidente n. 1 in data 28 giugno 2018.

Approvazione Accordo di programma tra la Regione Piemonte e l'Unione Montana Alpi Graie per il "Miglioramento offerta turistica invernale".

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", con il quale è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di Euro 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24 novembre 1997.

Vista la D.G.R. n. 40–6013 del 1 dicembre 2017 con la quale è stato costituito il "Fondo" presso Finpiemonte S.p.A. con uno stanziamento complessivo pari ad Euro 24.500.000,00.

Vista la D.G.R.n. 48–6154 del 15 dicembre 2017 con la quale sono stati approvati i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo nonché istituito il capitolo di spesa finanziato attraverso il prelievo dal fondo di cui sopra.

Visto che ai fini della definizione e sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento, l'Unione Montana Alpi Graie ha promosso, in qualità di titolare del medesimo, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento convocando la prima Conferenza in data 11 gennaio 2018 nel corso della quale le parti interessate hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma.

Visto che in data 20 febbraio 2018 si è concluso positivamente il summenzionato procedimento e che, successivamente, è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 26–7012 del 8 giugno 2018, e con delibera del Consiglio dell'Unione Montana Alpi Graie n. 6 del 23 marzo 2018 lo schema definitivo dell'Accordo di programma finalizzato al "Miglioramento offerta turistica invernale" comprensivo dei relativi Allegati e che con gli stessi provvedimenti è stato demandato al Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, all'Assessore delegato, e al Presidente dell'Unione Montana Alpi Graie la stipula del medesimo.

Visto che le D.G.R. sopra richiamate n. 40–6013 del 1 dicembre 2017 e n. 48–6154 del 15 dicembre 2017 hanno stabilito che per la copertura finanziaria per la quota regionale si facesse fronte con un impegno pari ad Euro 1.400.000,00 disponibili e a valere sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. per il sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale di cui all'art. 13 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie"

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Alpi Graie n. 14 del 2 marzo 2018 con la quale l'Unione stessa ha disposto di far fronte al proprio impegno finanziario di Euro 400.000,00 mediante le risorse stanziato sul Bilancio 2018-2020 – capitolo 2102 del titolo II della spesa.

Preso atto che l'Accordo di programma per il "Miglioramento offerta turistica invernale" comprensivo dei relativi Allegati 1a), 1b), 1c) e 2) parte integrante dello stesso, è stato sottoscritto in data 22 giugno 2018 dai legali rappresentanti degli Enti interessati, e costituiscono parte integrante del presente Decreto.

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24 novembre 1997 e s.m.i (Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma), l'Accordo di programma per il "Miglioramento offerta turistica invernale" sottoscritto il 22 giugno 2018 e il relativi allegati 1a), 1b), 1c) e 2), parte integrante e sostanziale dello stesso tra la Regione Piemonte, l'Unione Montana Alpi Graie;
2. **di dare atto** che l'Accordo di programma sottoscritto il 22 giugno 2018 (Allegato A) e i relativi Allegati 1a), 1b), 1c) e 2), costituiscono parte integrante del presente Decreto;
3. **di istituire** il Collegio di Vigilanza ai fini della corretta applicazione dell'Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli Enti che lo hanno sottoscritto e presieduto dal Presidente dell'Unione Montana o suo delegato, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità dell'art. 9 dell'Accordo medesimo.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

Il Presidente
Gianluca BLANDINO

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "MIGLIORAMENTO OFFERTA TURISTICA INVERNALE".

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei "XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d'eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l'effetto di tale evento sull'immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante l'approvazione del "Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l'attuazione di tale "Programma" è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all'infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche rese disponibili dal "Programma Torino 2006" e dal Programma Attuativo Regionale del Fondo Sviluppo e Coesione "PAR FSC 2007/2013"- di cui alla D.G.R. n. 8-6174 del 29/7/2013- non hanno consentito l'attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà accentuate dalla crisi congiunturale degli ultimi anni che ha fortemente limitato la capacità d'investimento da parte della Regione;

le attività turistiche attivate nei vari territori in forza dei programmi d'investimento sopra evidenziati rappresentano elementi trainanti per l'economia non solo locale ma dell'intero comprensorio di riferimento. Il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l'economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

I Comuni dell'Unione Montana Alpi Graie hanno da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà invernale riconoscendo a questa, non solo il carattere sociale ma anche il ruolo che la stessa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio montano e di integrazione rispetto all'offerta turistica delle vallate piemontesi di maggiore sviluppo turistico invernale;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante:

- un procedimento di Accordo di programma, siglato in data 16 febbraio 2005 ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione, tra gli altri, della stazione invernale di Pian Benot -Usseglio - laddove si evidenziano ora particolarmente strategiche e rilevanti ulteriori e necessarie attività di intervento in un'ottica di complementarietà e continuità;

- un successivo procedimento di Accordo di programma siglato il 27 novembre 2007 finalizzato, tra le altre iniziative, alla progettazione della nuova sciovia "Delle Lance", in sostituzione di quella esistente, la cui vita tecnica è scaduta;

- un ulteriore procedimento di Accordo di programma sottoscritto in data 9 gennaio 2009 finalizzato allo "Sviluppo economico della Valle di Viù";

con legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e disposizioni finanziarie", è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di € 24.500.000,00 destinato al sostegno di investimenti relativi a progetti di sviluppo turistico dei territori montani tramite:

- Accordi di programma, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27 – 23223 del 24/11/1997;

- concessione di garanzie su finanziamenti da parte di imprese private;

la Giunta regionale, con deliberazione n. 48 – 6154 del 15 dicembre 2017 ha approvato i criteri per la sottoscrizione di Accordi di programma volti al sostegno di interventi per la creazione ed il potenziamento del turismo montano invernale ed estivo riconoscendo prioritari gli interventi relativi ai seguenti ambiti:

- investimenti inerenti l'innevamento programmato;

- investimenti inerenti gli impianti di risalita;

- altri investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano sia invernale sia estivo ;

il Comune di Usseglio è proprietario dell'impianto di risalita "delle Lance" sito in località Pian Benot, la cui vita tecnica, pur tenuto conto di quanto disposto dal:

- D.L. 29/12/2011, n. 216, convertito in legge n. 14 del 24/2/012 con il quale è stato portato fino a quattro anni il termine di scadenza della proroga per la "revisione generale" di impianti funiviari;

- D.L 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in legge n. 15 del 27/2/014, i termini in materia di impianti funiviari con il quale sono stati ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti;

è definitivamente scaduta;

la progettazione per la sostituzione di detto impianto è stata oggetto dell'Accordo di programma sopra richiamato sottoscritto in data 27/11/2007 ;

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati mirati allo sviluppo economico del territorio montano si rende ora opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire all'Unione Montana Alpi Graie, a cui il Comune di Usseglio appartiene, di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento di "Miglioramento dell'offerta turistica invernale" - iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con la sopra citata D.G.R. n 48 - 6154 del 15 dicembre 2017 ;

con nota prot. n. 739 del 16 dicembre 2017 l'Unione Montana Alpi Graie ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'importo di euro 1.800.000,00, è stato approvato dalla Giunta dell'Unione Montana Alpi Graie con deliberazione n. 11 del 15 febbraio 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione n. 5 del 15 febbraio 2018 la Giunta dell'Unione Montana Alpi Graie ha provveduto ad individuare il Responsabile del procedimento di Accordo nella persona della dott.ssa Laura Catella

CONSIDERATO

che l'Unione Montana Alpi Graie ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 11 gennaio 2018 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 18 gennaio 2018;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 20 febbraio 2018 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma,

e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e dei relativi Allegati 1a), 1b) e 1c) – schede intervento- e Allegato 2) - piano degli interventi- secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. 26-7012 dell'8 giugno 2018 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

vista la D.C. n. 6 del 23 marzo 2018 dell'Unione Montana Alpi Graie di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

La Regione Piemonte rappresentata dal Presidente domiciliato per la carica in Piazza Castello, 165 – Torino;

L'Unione Montana Alpi Graie rappresentato dal Presidente Gianluca Blandino, domiciliato per la carica in Viù – Piazza Vittorio Veneto 1

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli Allegati 1a), 1b) e 1c) denominati “Schede Intervento” e l'allegato 2) “Piano degli interventi” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

Le “Schede Intervento” sono compilate all'interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell'intervento di “Miglioramento offerta turistica invernale” di cui all'Allegato 1a), 1b) e 1c) che contengono le descrizioni sintetiche degli interventi da realizzare ed individua i soggetti attuatori, l'entità del finanziamento e il relativo costo complessivo delle iniziative, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché la tempistiche previste per l'attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- L'Unione Montana Alpi Graie;

Articolo 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il L'Unione Montana Alpi Graie.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è la d.ssa Laura Catella in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è l'Unione Montana Alpi Graie.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento" l'Unione Montana Alpi Graie;
- per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1 a) , 1b) e 1c);
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Schede Intervento", le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1 a) , 1b) e 1c);
- per "Piano degli interventi" il documento di cui all'Allegato 2)

- per “Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo di programma”(RAP), D.ssa Laura Catella in qualità di Segretario dell’Ente designato dall’Unione Montana Alpi Graie per il coordinamento e la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo;
- per “Responsabile dell’Intervento” (RUP): arch. Marco Michelotti dell’Unione Montana Alpi Graie;
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9;

Articolo 6

Costo dell’intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell’intervento di cui all’art. 2, ammonta a euro 1.800.000,00.
- La Regione farà fronte, per l’importo di euro 1.400.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 45-6151 del 15 dicembre 2017.
- L’Unione Montana Alpi Graie farà fronte, per l’importo di euro 400.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 2102 del Bilancio dell’Ente.
- Le economie, compresi i ribassi d’asta o i minori costi, derivanti dall’attuazione dell’intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell’Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l’attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui l’Unione Montana Alpi Graie concorre al co-finanziamento del progetto per la “Miglioramento offerta turistica invernale” risulta disponibile secondo l’apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle “schede intervento” allegate, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell’Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d’asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell’intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura dell'Unione Montana Alpi Graie. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il R.U.P. provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 56/2017 (finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e l'Unione Montana Alpi Graie, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

- d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente dell'Unione Montana Alpi Graie o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13 Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;

- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetti attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18
Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo 19
Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 20
Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui all'Allegato 1a), 1b) e 1c) l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21
Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende automaticamente recepita.

Articolo 23 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Presidente dell'Unione Montana Alpi Graie che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del Dlgs 82/2005).

Articolo 24 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte
L'Assessore delegato – Antonella PARIGI

Unione Montana Alpi Graie
Il Presidente – Gianluca BLANDINO

Allegati al presente Accordo:

- Schede intervento; *(con omissione degli allegati)*
- Piano degli interventi *(con omissione degli allegati)*